

5.4.2012 - I testi qui riportati hanno valore puramente informativo
In caso di discordanza prevale il testo riprodotto sul Bollettino ufficiale a mezzo stampa.

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1965, n. 15

Istituzione di un Fondo per l'Integrazione del Trattamento di Quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dell'Amministrazione regionale. *(Testo coordinato con successive modificazioni e integrazioni: leggi regionali 17 agosto 1978, n.51 – 28 novembre 1981, n.39 – 12 gennaio 1982, n.2 – 25 giugno 1984, n.33 – 4 giugno 1988, n.11 – 30 maggio 1989, n.18 – 5 giugno 1989, n.24 – 3 novembre 1995, n.27 – 13 novembre 1998, n.31 – 14 giugno 2000, n.6 – 1 agosto 2000, n.16 – 14 aprile 2005, n.7 – 11 maggio 2006, n.4 – 5 marzo 2008, n.3 – 30 giugno 2011, n.12)*

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 27

Riforma della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale). *(BURAS N.38 del 29 dicembre 2011) – (Ricorso n.51 del 5/3/2012 del Presidente del Consiglio dei Ministri per illegittimità costituzionale – BURAS n.14 del 5/4/2012)*

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1965, n. 15.

Istituzione di un Fondo per l'Integrazione del Trattamento di Quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dell'Amministrazione regionale *(Testo vigente successivamente all'approvazione della legge regionale di riforma del FITQ 22 dicembre 2011, n.27)*

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1965, n. 15.

Istituzione di un Fondo per l'Integrazione del Trattamento di Quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dell'Amministrazione regionale *(Testo coordinato con successive modificazioni ed integrazioni: leggi regionali 17 agosto 1978, n.51 – 28 novembre 1981, n.39 – 12 gennaio 1982, n.2 – 25 giugno 1984, n.33 – 4 giugno 1988, n.11 – 30 maggio 1989, n.18 – 5 giugno 1989, n.24 – 3 novembre 1995, n.27 – 13 novembre 1998, n.31 – 14 giugno 2000, n.6 – 1 agosto 2000, n.16 – 14 aprile 2005, n.7 – 11 maggio 2006, n.4 – 5 marzo 2008, n.3 – 30 giugno 2011, n.12)*

Art.1

E' istituito un Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza a favore degli impiegati salariati di ruolo dell'Amministrazione regionale.

Detto fondo sostituisce la Cassa mutua di cui all'art.18 della legge regionale 3 luglio 1963, n.10.

Legge regionale 5 marzo 2008, n.3 – Articolo 3 - 16. *Sino alla revisione della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale), e successive modifiche e integrazioni, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, è esclusa qualsiasi iscrizione al fondo di cui alla medesima legge del personale assunto con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono, comunque, fatti salvi i diritti acquisiti dal personale iscritto alla medesima data. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di revisione della legge regionale n. 15 del 1965.*

Art.2

(come integrato dall'art.20, comma 19, della LR.n.4/2006)

Il Fondo di cui all'articolo precedente provvede alle prestazioni previste dalla presente legge con le seguenti entrate:

1) contributo del 10 per cento, di cui 5 per cento a carico del personale e 5 per cento a carico dell'Amministrazione regionale, da calcolarsi sull'intera retribuzione lorda; detto contributo assorbe quello previsto dall'art.2 della legge 1 marzo 1952, n.116;

per il personale proveniente dallo Stato e dagli Enti Locali, nei confronti del quale continua, a norma di legge, l'iscrizione alla gestione previdenziale dell'Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali, le percentuali sopraindicate sono ridotte del contributo dovuto allo stesso Istituto;

per il personale sanitario il contributo predetto è ridotto al 5 per cento, di cui 2,5 per cento a carico degli interessati e 2,5 per cento a carico dell'Amministrazione regionale;

- 2) i contributi previdenziali, nella misura del 4 per cento, di cui 2 per cento a carico dell'Amministrazione regionale ed il 2 per cento a carico degli interessati, per il periodo di servizio prestatore alle dipendenze dell'Amministrazione regionale antecedentemente all'inquadramento nei ruoli organici ai sensi degli artt. 23 e 24 della L.R. 3 luglio 1963, n.10;
- 3) le somme da recuperare nei confronti della Gestione previdenziale dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali per contributi versati, con decorrenza 12 giugno 1962, per il personale già dipendente da enti pubblici diversi dallo Stato e dagli enti locali, passano alle dipendenze dell'Amministrazione regionale, ai sensi della L.R. 30 novembre 1961, n.16;
- 4) il contributo straordinario, di cui al primo comma dell'art.18 della L.R. 3 luglio 1963, n.10 e quelli ordinari di cui al secondo e quarto comma dello stesso articolo dovuti fino al 31 dicembre 1964;
- 5) le disponibilità esistenti al 31 dicembre 1964 sul Fondo di cui all'art.32 della L.R. 3 luglio 1963, n.10, destinato all'integrazione del trattamento di quiescenza del personale già dipendente da enti pubblici diversi dallo Stato e dagli enti locali, passato alle dipendenze, dell'Amministrazione regionale, ai sensi della L.R. 30 novembre 1961, n.16;
- 6) le somme trattenute sugli stipendi o salari dei dipendenti in conseguenza di provvedimenti disciplinari;
- 7) i redditi derivanti dall'impiego dei capitali disponibili;
- 8) eventuali rimborsi di contributi da parte delle Casse amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del Tesoro;
- 9) ogni altra entrata eventuale.

Legge regionale 11 maggio 2006, n.4 – articolo 20, comma 19. –

19. Al fine di avviare il processo di omogeneizzazione con gli altri settori lavorativi e in attesa della revisione organica della legge regionale n. 15 del 1965, il contributo di cui al primo alinea dell'articolo 2 della legge medesima è aumentato di punti 1,50 a decorrere dal 1° gennaio 2006, e di un ulteriore punto a decorrere dal 1° gennaio 2007, con corrispondenti aumenti, dalle stesse decorrenze, dell'aliquota posta a carico dell'Amministrazione. Ai

relativi oneri si provvede con gli appositi stanziamenti della UPB S02.086.

Art.3

Il Fondo di cui all'art.1 corrisponde prestazioni obbligatorie e facoltative. Le prestazioni obbligatorie sono le seguenti:

- 1) assegno integrativo della pensione diretta;
- 2) assegno integrativo della pensione indiretta e di reversibilità;
- 3) assegno integrativo della pensione privilegiata;
- 4) assegno vitalizio;
- 5) indennità di anzianità;
- 6) aggiunta di famiglia;

Le prestazioni facoltative sono le seguenti e possono cumularsi con le analoghe prestazioni assistenziali dell'istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali;

- 1) ricovero, educazione ed istruzione degli orfani in particolari condizioni di bisogno;
- 2) conferimento di borse di studio ai figli meritevoli dei dipendenti che intendano frequentare scuole medie superiori o corsi per l'avviamento agli impieghi, alle professioni, ai mestieri;
- 3) borse di studio per corsi universitari o di perfezionamento;
- 4) invio in luoghi di cura dei figli dei dipendenti riconosciuti bisognosi di cure climatiche;
- 5) attività culturali e ricreative;
- 6) sovvenzioni straordinarie per la morte del coniuge, dei figli, dei genitori, dei fratelli o sorelle risultanti a carico del dipendente;
- 7) sovvenzioni straordinarie per gravi infortuni o malattie del dipendente, del coniuge, dei figli, dei genitori, dei fratelli o sorelle risultanti a carico;
- 8) concessione di piccoli prestiti ai dipendenti.

Art.4

L'assegno integrativo della pensione diretta, di cui al punto 1) del secondo comma dell'art.3, si determina integrando la pensione diretta, compresa la rendita vitalizia e la indennità integrativa speciale, effettivamente liquidata dalle Casse amministrative dagli Istituti di previdenza del Ministero del Tesoro, fino a raggiungere il 50 per cento dell'ultima retribuzione annua lorda qualora il dipendente conti 15 anni di servizio effettivamente prestato alle dipendenze dell'Amministrazione regionale, con l'aumento del 2,50 per cento di detta ultima retribuzione per ogni ulteriore anno di servizio effettivo regionale con un massimo di 35 anni.

Art.5

L'assegno integrativo della pensione indiretta e di reversibilità di cui al punto 2) del secondo comma dell'art.3, si determina integrando la pensione indiretta o di reversibilità, compresa la rendita vitalizia e l'indennità integrativa speciale, liquidata dalle Casse amministrative dagli Istituti di previdenza del Ministero del Tesoro o dall'istituto nazionale della previdenza sociale nei casi in cui operi la legge 2 aprile 1958, n.322, fino a raggiungere le seguenti aliquote della pensione diretta integrata di cui all'articolo precedente:

- a) vedova sola: 80 per cento;
- b) vedova con orfano: 90 per cento; vedova con due o più orfani: 100 per cento;
- c) orfani soli: uno: 80 per cento; due: 90 per cento; tre o più: 100 per cento;
- d) genitori: uno 50 per cento; due: 60 per cento;
- e) altri aventi diritto: 40 per cento.

Ai fini dell'integrazione di cui al precedente comma nei casi di pensione indiretta si considera il numero degli anni di servizio comunque ritenuti utili dagli ordinamenti delle Casse amministrative dagli istituti di previdenza del Ministero del Tesoro.

Nei casi in cui trovi applicazione la legge 2 aprile 1958 n.322, si considerano utili i periodi comunque coperti da contribuzione.

Legge Regionale 5 giugno 1989, n.24 - Art.9 -

L'assegno integrativo della pensione diretta, indiretta e di reversibilità spettante ai sensi degli articoli 4 e 5 della L.R.5 maggio 1965, n.15 è determinato sulla base della differenza tra il trattamento di quiescenza spettante secondo i medesimi articoli per il servizio comunque riconosciuto presso il FITQ ed il trattamento per lo stesso servizio spettante secondo la vigente normativa degli Istituti di previdenza.

Art.6

L'assegno integrativo della pensione privilegiata, di cui al punto 3 del secondo comma dell'art.3, si determina integrando quella effettivamente liquidata dalle Casse amministrative dagli Istituti di previdenza del Ministero del Tesoro compresa la rendita vitalizia e l'indennità integrativa speciale, fino a raggiungere il 100 per cento dell'ultima retribuzione lorda qualunque sia l'anzianità di servizio del dipendente.

Per le pensioni di privilegio indirette e di reversibilità si applicano le aliquote di cui all'articolo precedente.

Art.7

L'assegno vitalizio, di cui al punto 4) del secondo comma dell'art.3, spetta, nella seguente misura, al personale che lascia il servizio per infermità, collocamento a riposo e limiti di età o per motivi indipendenti della propria volontà, senza aver maturato il diritto a pensione:

- 1) per anzianità di servizio utile da uno a dieci anni: 25 per cento dell'ultima retribuzione annua lorda;
- 2) per anzianità di servizio utile oltre i dieci anni: 30 per cento dell'ultima retribuzione annua lorda.

L'assegno spetta, nella stessa misura, alla vedova ed agli altri congiunti secondo le norme di cui all'art.39 e seguenti del regolamento approvato con Regio Decreto 20 dicembre 1928, n.3239, e successive modificazioni.

L'assegno vitalizio, ai fini della applicazione da parte delle Casse amministrative degli Istituti di previdenza del Ministero del Tesoro dell'art.37 della legge 22 novembre 1962, n.1646, è equiparato alle pensioni.

Ai fini del presente articolo è considerato servizio utile quello riconosciuto tale dagli ordinamenti delle Casse amministrative dagli Istituti di previdenza del Ministero del Tesoro per la liquidazione dell'indennità "una tantum".

Art.8

L'indennità di anzianità, di cui al punto 5) del secondo comma dell'art.3, è dovuta al dipendente che lasci il servizio ancorché non abbia maturato il diritto a pensione, e salvo i casi di destituzione dall'impiego, nella misura di un dodicesimo dell'ultima retribuzione lorda annua goduta per ogni anno di servizio effettivo regionale.

Dalla indennità, determinata a norma del comma precedente, è portata in detrazione l'indennità "una tantum" corrisposta alle Casse amministrative dagli Istituti di previdenza del Ministero del Tesoro, anche nei casi in cui operi la legge 2 aprile 1958, n.322.

La predetta indennità spetta, nella stessa misura, agli aventi diritto nel caso di morte del dipendente.

Legge Regionale 17 agosto 1978, n.51 - Art.88

Al personale inquadrato nelle fasce funzionali in conformità delle norme di cui al presente titolo, ai fini della determinazione dell'anzianità complessiva di servizio regionale è riconosciuto il servizio prestato presso l'Amministrazione dello Stato, presso gli enti pubblici o di diritto pubblico e gli enti di interesse pubblico o nazionale presso la Società finanziaria rinascita sarda (SFIRS), presso le Università come assistente ordinario o incaricato ovvero come contrattista o borsista del Consiglio nazionale delle ricerche, nonché quello prestato presso l'Amministrazione o gli enti regionali

con borse di studio concesse dalla stessa Amministrazione regionale.

Tale servizio è riconosciuto come segue e comunque per un periodo complessivamente non superiore ai cinque anni:

- per intero se prestato in carriera almeno corrispondente alla fascia funzionale di inquadramento;
- per metà se prestato in carriere inferiori.

Fatte salve le disposizioni di cui ai precedenti commi, il servizio non utilizzato ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 24 novembre 1965, n.1653, viene riconosciuto agli stessi fini e con gli stessi limiti indicati negli stessi commi.

Il beneficio di cui al presente articolo non è cumulabile, oltre il previsto limite di cinque anni, con i riconoscimenti di servizio conseguiti ai sensi dell'art.31 della L.R. 3 luglio 1963, n.10

Punto 5.6 del D.P.G. 5 dicembre 1986, n.193

Ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio riconoscibile ai fini economici e giuridici, il personale regionale, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente accordo può presentare domanda per il ricambio della anzianità di servizio derivante dalla progressione economica realizzata con la L.R. 25 giugno 1984, n.33, con effetto dal 31 dicembre 1985, secondo i seguenti criteri.

Al personale dipendente è riconosciuto il servizio prestato presso l'Amministrazione regionale e gli enti di cui al primo comma dell'art.88 della L.R. 17 agosto 1978, n.51 nel modo seguente:

- a) se prestato in carriera corrispondente e con mansioni assimilabili a quelle proprie della fascia funzionale nella quale presta servizio nella misura intera;
- b) se prestato in carriera corrispondente, ma con funzioni non assimilabili a quelle della fascia funzionale nella quale presta servizio, o se prestato in carriera immediatamente inferiore nella misura pari alla metà.

Si considera parificato al servizio reso presso gli enti pubblici, fatti salvi i diversi trattamenti previdenziali e pensionistici per i quali si rinvia alle norme di cui al successivo punto 8) del presente accordo, quello prestato presso la Regione e gli altri enti dell'area contrattuale con contratto di lavoro individuale o quale socio di cooperative costituite ai sensi della legge 1 giugno 1977, n.285. Per il personale regionale per il quale sia stato attribuito ai soli fini economici un trattamento economico con assegno *ad personam* - fatta esclusione dell'assegno di cui all'art.9 della L.R. 12 gennaio 1982, n.2 - o con attribuzione di anni di anzianità calcolati in forma virtuale, l'applicazione del presente punto deve tendere prioritariamente al riassorbimento di tali benefici, fatti salvi i benefici previsti dall'art.1 della legge 24 maggio 1970, n.336; viene comunque garantito nel nuovo livello retributivo l'importo maturato per anzianità (classi ed aumenti periodici in godimento al 31 dicembre 1985), ove risultasse superiore ai maturato determinato ai sensi dei precedenti punti a) e b) del presente articolo.

Art.9

Ai pensionati dell'Amministrazione regionale il Fondo di cui all'art.1 corrisponde le quote di aggiunta di famiglia, di cui al punto 6) del secondo comma dell'art.3, nella misura ed alle condizioni previste per i dipendenti in servizio.

Sono portati in detrazione i corrispondenti assegni comunque denominati e corrisposti, per carichi di famiglia, dagli enti che liquidano le pensioni.

Art.10

Il programma assistenziale concernente i limiti e le misure degli interventi di cui al terzo comma dell'art.3 è deliberato dal Comitato amministrativo del Fondo entro il 31 marzo di ogni anno.

Art.11

Le sovvenzioni straordinarie di cui ai punti 6) e 7) del terzo comma dell'art.3 non potranno superare l'importo di un dodicesimo della retribuzione annua, nel caso di morte o di malattia del coniuge e dei figli, e di un ventesimo della retribuzione annua, negli altri casi.

Art.12

(come modificato dall'art. 18 della L.R.n.12-2011)

I piccoli prestiti di cui al punto 8 del terzo comma dell'art.3 non potranno superare l'importo fino a sei dodicesimi dell'ultima retribuzione annua e dovranno essere recuperati in un numero di rate mensili non superiori a 48.

Sui piccoli prestiti è dovuto l'interesse annuo del quattro per cento.

In caso di cessazione dal servizio il recupero del residuo debito avviene in un'unica soluzione, a carico dei trattamenti integrativi previsti dalla presente legge.

Non si fa luogo a recupero nelle ipotesi previste dall'art.4 della legge 10 gennaio 1952, n.38.

Art.13

(abrogato dall'articolo 20, comma 2, LR.n.7/2005)

Nel caso di miglioramenti del trattamento economico del personale in servizio, a qualsiasi titolo concessi, è disposta, con lo stesso provvedimento, la riliquidazione delle integrazioni delle pensioni.

Legge Regionale 17 agosto 1978, n.51 - Art.83

La riliquidazione dei trattamenti integrativi di quiescenza e dell'assegno vitalizio, prevista dall'art.13 della L.R. 5 maggio 1965, n.15, è disposta nella misura dell'assegno fisso prevista dall'art.82, (L.R.n.51/78), a favore del personale in servizio, e con decorrenza dal 1° gennaio 1977.

A tal fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Fondo istituito dalla legge regionale di cui al primo comma una sovvenzione straordinaria di lire 200.000.000 nell'anno 1978.

Legge Regionale 28 novembre 1981, n.39 - Art.11

La riliquidazione dei trattamenti integrativi di quiescenza e dell'assegno vitalizio, prevista dall'art.13 della L.R. 5 maggio 1965, n.15, è disposta, a decorrere dal 1° luglio 1979, sulla base del nuovo trattamento economico stabilito dalla presente legge per il personale in servizio e della percentuale che ha determinato il trattamento di quiescenza in godimento ai sensi dell'art.1 della legge regionale.

Ai fini previsti dal precedente comma, il personale che, per essere già cessato dal servizio alla data del 1° gennaio 1977, non sia stato inquadrato nel ruolo unico regionale previsto dall'art.27 della L.R. 17 agosto 1978, n.51, è virtualmente inquadrato nelle fasce funzionali del ruolo medesimo secondo le disposizioni transitorie della predetta legge regionale e con effetto dal 1° gennaio 1977, assumendo a riferimento, quale trattamento economico in atto indicato all'art.85 della medesima legge regionale, quello che, in base alla normativa preesistente, spettava al personale regionale di pari carriera, qualifica ed anzianità in servizio alla data del 1° gennaio 1977.

I dipendenti indicati al precedente comma e quelli cessati dal servizio nel periodo compreso tra il 2 gennaio 1977 e il 1° luglio 1979 sono quindi virtualmente collocati nei nuovi parametri retributivi previsti dall'art.3 della presente legge, secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, 4 e 5, assumendo a riferimento rispettivamente la data del 1° gennaio 1977 e quella successiva di cessazione dal servizio per l'individuazione del trattamento economico o dello stipendio anche solo virtualmente in godimento, nonché dell'anzianità complessiva di servizio regionale, indicati nelle disposizioni predette.

Agli adempimenti previsti dal presente articolo provvede il Comitato amministrativo del Fondo di cui alla L.R. 5 maggio 1965, n.15.

Legge Regionale 12 gennaio 1982, n.2 - Art.11

La riliquidazione dei trattamenti integrativi di quiescenza e dell'assegno vitalizio, prevista dall'art.13 della L.R. 5 maggio 1965, n.15, e' disposta nei confronti del personale cessato già appartenente al ruolo dei sottufficiali e delle guardie forestali ed alla pianta organica dei salariati permanenti "guardie giurate" dell'Azienda foreste demaniali, nella misura e con la decorrenza prevista dall'art. 83 della L.R. 17 agosto 1978, n.51.

Art.14

(come modificato dall'art.147 della LR.n.11/88, dall'art.2 della LR.n.27/95 e dall'art. 18 della LR.n.31/98)

1.Il Fondo di cui all'art.1 è amministrato da un Comitato amministrativo composto:

- a) dal direttore della direzione generale competente in materia di personale, che lo presiede;
- b) dal direttore della direzione generale competente in materia di riforma della Regione;
- c) dal direttore del Servizio del FITQ;
- d) dal direttore della Ragioneria generale;
- e) da due rappresentanti del personale in servizio;
- f) da un rappresentante del personale in quiescenza.

2.I componenti di cui al precedente comma, nei casi di assenza, impedimento o vacanza, sono sostituiti da coloro che ne fanno le veci e, nel caso dei rappresentanti del personale di cui alle lettere e) ed f), dai supplenti appositamente designati.

3.I componenti di cui alle lettere e) ed f) ed i relativi supplenti, sono nominati dall'Assessore del Personale su designazione delle Organizzazioni di Categoria maggiormente rappresentative.

Art.15

Il Comitato amministrativo è nominato con decreto del Presidente della Giunta e dura in carica quattro anni.

Art.16

(come modificato dall'art.147 della L.R.n.11/1988)

Il Comitato amministrativo si riunisce ogni tre mesi in via ordinaria, in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente, o tre suoi membri, lo ritengano necessario.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno cinque membri.

Le decisioni vengono prese a maggioranza di voti prevalendo, in caso di parità, il voto del Presidente.

Funge da segretario del Comitato amministrativo un Funzionario dell'Assessorato regionale competente in materia di personale con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Art.17

Tutti i provvedimenti di ordinaria e straordinaria amministrazione sono deliberati dal Comitato amministrativo.

Le decisioni relative alle prestazioni del Fondo sono impugnabili, entro trenta giorni dalla comunicazione, al Comitato amministrativo che decide in via definitiva entro 60 giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

Ove il Comitato amministrativo non adotti alcuna decisione entro il sessantesimo giorno dal ricevimento del ricorso, questo si intende respinto.

Il ricorrente ha diritto di essere sentito personalmente prima che il Comitato decida definitivamente.

Art.18

(come modificato dall'art.147 della L.R.n.11/1988 e dell'art.2 della LR.n.27/1995)

Al Fondo affluiscono tutte le entrate di cui all'art.2 della presente legge.

I pagamenti a carico del Fondo sono disposti mediante l'emissione di mandati di pagamento a favore di terzi firmati dal Presidente del Comitato amministrativo, o dal funzionario da lui delegato, e controfirmati dal Segretario dello stesso Comitato.

I pagamenti a carico del Fondo sono disposti mediante l'emissione di mandati di pagamento firmati dal Presidente del Comitato amministrativo e controfirmati dal Coordinatore del Servizio del FITQ.

Art.19

L'anno finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo del Fondo dovrà essere approvato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a cui si riferisce. Il rendiconto annuale della gestione del Fondo, unitamente al conto patrimoniale è approvato dal Comitato amministrativo entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Il rendiconto ed il conto patrimoniale saranno pubblicati nel "Notiziario ufficiale del personale regionale".

Art.20

Le funzioni di revisione sulla gestione del Fondo sono esercitate da un Collegio di revisori costituito da un Magistrato della Delegazione della Corte dei Conti per la Sardegna, che lo presiede, e da due funzionari dell'Amministrazione regionale con qualifica non inferiore a Direttore di divisione.

Per ognuno dei suddetti componenti effettivi sarà nominato un membro supplente.

Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Giunta e dura in carica quattro anni.

Art.21

(come modificato dall'art.3 della LR.n.16/2000)

Ai componenti del Comitato amministrativo ed a quelli del Collegio dei revisori spettano, a carico del fondo, i compensi e le indennità di cui alla legge regionale 22 giugno 1987, n.27 (Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni ed altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale).

Art.22

Ai servizi del Fondo si provvede con personale di ruolo dell'Amministrazione regionale.

Il numero delle unità da destinare a detti servizi è stabilito con decreto del Presidente della Giunta.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.23

Ai fini della presente legge, la retribuzione annua deve intendersi costituita da tutti gli assegni e le indennità fisse contrattuali, compresa la tredicesima mensilità, con esclusione delle indennità per particolari servizi e funzioni di carattere speciale e delle quote di aggiunta di famiglia.

Art.24

Per il personale inquadrato nei ruoli regionali a norma degli articoli 23 e 24 della L.R. 3 luglio 1963, n.10, i trattamenti previsti dalla presente legge, esclusa l'indennità di anzianità, si determinano in relazione al numero degli anni riconosciuti utili dalle Casse amministrative dagli Istituti di previdenza del Ministero del Tesoro ai fini pensione.

Si considerano altresì utili, ai fini predetti i servizi resi alle dipendenze dell'Amministrazione regionale prima dell'inquadramento nei ruoli organici, purché coperti da assicurazione

obbligatoria. Sono utili anche i periodi di servizio per i quali trovi applicazione la legge 2 aprile 1958, n.322.

Nei casi indicati dal precedente comma l'importo della pensione corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sarà portato in detrazione in sede di liquidazione dei trattamenti integrativi di pensione previsti dalla presente legge.

L'indennità di anzianità si determina in relazione agli anni di effettivo servizio prestato alle dipendenze dell'Amministrazione regionale.

Art.25

Per il personale proveniente dallo Stato e dagli enti locali, inquadrato nei ruoli regionali ai sensi della L.R. 30 novembre 1961, n.16, e all'art.27 della L.R. 3 luglio 1963, n.10, i trattamenti previsti dalla presente legge, esclusa l'indennità di anzianità, si determinano in relazione al numero degli anni riconosciuti utili dalle Casse amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del Tesoro ai fini di pensione.

L'indennità di anzianità si determina in relazione agli anni di effettivo servizio riconosciuti dall'Amministrazione di provenienza e dall'Amministrazione regionale.

L'indennità di buonuscita corrisposta dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali e l'indennità premio di servizio corrisposta dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali sono portate in detrazione dell'indennità di anzianità dovuta dal Fondo.

Art.26

(come modificato dall'art.116 della LR.n.18/1989)

Per il personale proveniente da enti pubblici diversi dallo Stato e dagli enti locali, inquadrato nei ruoli regionali ai sensi della L.R. 30 novembre 1961, n.16, i trattamenti previsti dalla presente legge, esclusa l'indennità di anzianità, si determinano in relazione al numero degli anni di servizio riconosciuti utili dagli enti di provenienza all'atto dell'opzione, maggiorato dagli anni di servizio regionale resi successivamente al 12 giugno 1992.

L'importo della pensione corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e di quella eventualmente liquidata dalle Casse amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del Tesoro, sarà portato in detrazione in sede di liquidazione dei trattamenti integrativi di pensione previsti dalla presente legge.

Per il personale proveniente dalle Camere di commercio, industria, agricoltura, i trattamenti di pensione previsti dalla presente legge sono interamente a carico del Fondo.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, la quota accantonata per il personale sopra detto presso il "Fondo di previdenza a capitalizzazione finanziaria" all'atto della cessazione del rapporto con la Camera di commercio, industria e agricoltura, dovrà essere versata al Fondo di cui alla presente legge.

Il dipendente che cessa dall'impiego per il compimento del trentacinquesimo anno di servizio utile, calcolato a norma del primo e secondo comma del presente articolo, senza avere ancora titolo alla liquidazione della pensione da parte dell'assicurazione obbligatoria, ha diritto ad una pensione provvisoria a totale carico del Fondo ai sensi della presente legge, ferma restando la detrazione della eventuale pensione liquidata dalla Cassa amministrata dagli Istituti di previdenza del Ministero del Tesoro.

L'indennità di anzianità si determina in relazione agli anni di effettivo servizio riconosciuti dall'Amministrazione di provenienza e dall'Amministrazione regionale.

Gli importi liquidati ad stesso titolo dagli enti di provenienza e dalle particolari Casse di previdenza sono portati in detrazione dall'indennità di anzianità dovuta dal Fondo, proporzionalmente al numero degli anni di effettivo servizio reso nell'Amministrazione di provenienza e valutati ai fini di cui al precedente comma.

Per il personale comunque inquadrato nel ruolo unico regionale successivamente all'entrata in vigore della L.R. 5 maggio 1965, n.15, i periodi di servizio coperti da assicurazione obbligatoria

ai fini di pensione, ancorché ricongiunti o riscattati presso le Casse amministrative dagli Istituti di previdenza gestiti dal Ministero del Tesoro, sono riconosciuti utili per la coresponsione dei trattamenti integrativi di pensione previsti dalla presente legge, purché riscattati anche a favore del Fondo da parte degli interessati per i periodi eventualmente non coperti da contribuzioni a favore del Fondo medesimo.

Le modalità di riscatto saranno determinate con apposite tabelle predisposte dall'Amministrazione regionale e pubblicate sul "Notiziario ufficiale del personale regionale".
(pubblicazione delle tabelle nelle pagine successive)

Art.27

Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia superati i limiti di età previsti dalla L.R. 3 luglio 1963, n.10, o che li raggiungerà entro un quinquennio senza aver compiuto 35 anni di servizio utile, può essere trattenuto in servizio, a domanda, fino al compimento del periodo anzidetto e, comunque, per non oltre un quinquennio dalla data sopraindicata e sempreché non superi i 70 anni di età.

Il personale predetto, al compimento del sessantacinquesimo anno di età sarà inquadrato in apposito ruolo in soprannumero.

Art.27 bis

(della legge regionale 5 giugno 1989, n.24, come integrato dall'art.3, comma 17, della LR.n.3/2008)

Il personale con almeno 15 anni di iscrizione al Fondo può chiedere, in costanza del rapporto di impiego, una anticipazione non superiore all'80 per cento sulla indennità di anzianità cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

Le richieste sono soddisfatte annualmente, entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale del personale in servizio iscritto al Fondo.

La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

- a) acquisto della prima casa di abitazione per se o per i figli, documentato da un atto notarile;
- b) eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari documentati dalle competenti strutture pubbliche;
- b bis) ristrutturazione o completamento della prima casa di abitazione, estinzione o abbattimento di mutuo ipotecario sulla prima casa di abitazione, da documentare con atto notarile o equipollente."

L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di impiego e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.

Il Comitato amministrativo del Fondo delibera il criterio per l'erogazione dell'anticipazione al fine di determinare la graduatoria degli aventi titolo ad assicurare l'erogazione stessa nel corso dell'anno di competenza a norma del secondo comma.

Art.27

(della legge regionale 25 giugno 1984, n.33)

Fino a quando non sia emanata la normativa di revisione del Fondo istituito con L.R. 5 maggio 1965, n.15, secondo i criteri previsti dall'art.26, gli analoghi fondi speciali esistenti presso gli enti di cui all'art.1 (L.R.n.33/84) restano in vigore. In attesa della nuova disciplina di cui al precedente comma, il personale del ruolo unico dell'Amministrazione regionale, nei confronti del quale non ha avuto luogo l'iscrizione al predetto Fondo per effetto delle disposizioni dell'art.133 della L.R. 17 agosto, n.51 e dell'art.5 della L.R. 1 giugno 1979, n.46, nonché dell'art.10 della L.R. 28 luglio 1981, n.25 e dell'art.22 della L.R. 2 marzo 1982, n.7, è iscritto al Fondo medesimo a domanda.

Nei confronti del personale indicato al precedente comma continua l'iscrizione ai fini del trattamento previdenziale, presso l'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (I.N.A.D.E.L.), applicandosi per la determinazione dei contributi al

Fondo predetto la norma contenuta nell'art.2, alinea terza del punto 1), della L.R. 5 maggio 1965, n.15. La presente disposizione è estesa al personale assunto per pubblico concorso indetto ai sensi della L.R. 19 maggio 1981, n.16.

Art.19

(della legge regionale 14 giugno 2000, n.6)

Decorrenza dell'iscrizione al FITQ di personale trasferito alla Regione

1. L'iscrizione a domanda del personale di cui all'art.27, secondo comma, della legge regionale 25 giugno 1984, n.33, ancorché già collocato in quiescenza e iscritto al fondo istituito con la legge regionale n.15 del 1965, decorre dalla data di acquisizione del personale medesimo alle dipendenze dell'Amministrazione regionale.

2. La regolazione delle posizioni contributive correlate alle iscrizioni di cui al comma 1 è effettuata, per la quota a carico del dipendente, con pagamento rateale secondo le modalità vigenti presso l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche (INPDAP), calcolato sulle retribuzioni dei periodi temporali di riferimento.

Art.28

(della legge regionale 25 giugno 1984, n.33)

L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere:

- a) la ricongiunzione ai fini del trattamento previdenziale, presso l'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (I.N.A.D.E.L.), del servizio reso alle dipendenze dei soppressi enti ISES, ISCAL, ENALC, INAPLI e INIASA dal personale trasferito ai sensi di norme di attuazione o di leggi speciali, anteriormente al trasferimento stesso, assumendo a carico del bilancio della Regione i relativi oneri, con diritto a rivalsa della Regione medesima sulle indennità di fine servizio dovute dagli enti di provenienza;
- b) la ricongiunzione ai fini del trattamento di pensione, presso la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.), del servizio reso con iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) o ad altre forme previdenziali pubbliche sostitutive dell'assicurazione obbligatoria, alle dipendenze dell'E.R.S.A.T. e degli altri enti di cui all'art.1 (L.R.n.33/84), assumendo a carico dell'Ente di appartenenza i relativi oneri nell'importo pari al 30 per cento del totale, restando a carico del personale interessato la parte residua.

D.P.G. 7 giugno 1990, n.116 – Art.35 - Al personale è riconosciuto il periodo di servizio militare a tutti gli effetti previsti dall'art.20 della legge 24 dicembre 1986, n.958.

Art.28

Nelle more della liquidazione dei trattamenti di quiescenza e previdenza da parte degli enti, casse ed istituti indicati nella presente legge, il Fondo liquida e corrisponde, entro 30 giorni dal conseguimento del diritto, un acconto pari ai quattro punti del complessivo trattamento di quiescenza e previdenza presumibilmente spettante, salvo conguaglio.

Art.29

All'onere complessivo di lire 259.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1965 sarà fatto fronte:

- a) per lire 52.800.000, mediante la riduzione dello stanziamento del capitolo 11115 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno medesimo;
- b) per lire 5.000.000, mediante la riduzione dello stanziamento del capitolo 11126 dello stesso stato di previsione della spesa;
- c) per lire 201.200.000, mediante la riduzione, per i rispettivi importi di lire 94.800.000 e di lire 106.400.000, dello stanziamento dei capitoli 16137 e 38103, sempre dello stato di previsione della spesa.

La predetta somma complessiva di lire 259.000.000 sarà iscritta ad un apposito capitolo del suddetto stato di previsione della spesa denominato "Quote a carico della Regione dei contributi al Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza a favore degli impiegati esalarati di ruolo dell'Amministrazione regionale".

Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art.30

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1965.

Il personale inquadrato nei ruoli organici o i loro aventi causa che, anteriormente alla suddetta data, sono venuti a trovarsi nelle condizioni previste dai precedenti articoli hanno diritti, a domanda, ai benefici concessi dalla presente legge. Tali benefici decorrono dalla data stabilita dal precedente comma se la domanda è presentata al Fondo entro il 31 dicembre 1965 e, negli altri casi, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

La disposizione del precedente comma si applica anche nei confronti dei dipendenti regionali - o dei loro aventi causa - già inquadrati nelle tabelle organiche allegate alla L.R. 20 maggio 1960, n.9, collocati in quiescenza o deceduti prima dell'inquadramento nei ruoli organici di cui alla L.R. 3 luglio 1963, n.10.

Ai fini dell'indennità di anzianità si terrà conto della retribuzione dovuta al momento della cessazione dal servizio.

=====

Legge Regionale 22 dicembre 2011, n. 27

Riforma della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale). (BURAS N.38 del 29 dicembre 2011)

**Capo I
Disposizioni generali****Art. 1****Finalità**

1. La presente legge, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legislazione statale e nel rispetto dei principi di corretta gestione, di tutela degli interessi degli iscritti e del contenimento dei costi disciplina la riforma della previdenza per l'erogazione dei trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio per i dipendenti di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dell'Amministrazione regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la presente legge prevede:

- a) la disciplina applicabile ai dipendenti dell'Amministrazione regionale assunti dal 1° gennaio 2012 e al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge non iscritto al Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza a favore dei dipendenti dell'Amministrazione regionale (FITQ), secondo quanto disposto dal capo II;
- b) la disciplina di riforma del FITQ, istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'amministrazione regionale), per i dipendenti in servizio e iscritti al FITQ al 31 dicembre 2011, secondo quanto disposto dai capi III, IV e V.

Capo II**Personale non iscritto al FITQ e personale assunto dal 1° gennaio 2012****Art. 2****Nuovo sistema di trattamento pensionistico complementare**

1. Ai dipendenti dell'Amministrazione regionale che entrano in servizio dal 1° gennaio 2012 e al personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge non iscritto al FITQ si applica la disciplina di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della L. 23 ottobre 1992, n. 421), secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

2. L'adesione al nuovo sistema è volontaria; in caso di mancata adesione il dipendente è iscritto all'INPS (ex gestione INPDAP) ai fini della corresponsione del TFR.

Capo III**Disposizioni sul funzionamento del FITQ****Art. 3****Nuova disciplina del FITQ**

1. Le prestazioni del FITQ, istituito con la legge regionale n. 15 del 1965, correlate ai contributi versati dal 1° gennaio 2012, assumono carattere aggiuntivo e sono determinate esclusivamente con il metodo contributivo ai sensi di quanto disposto dagli articoli seguenti.

2. Le prestazioni di cui all'articolo 5 spettano ai dipendenti che hanno almeno 15 anni di iscrizione al FITQ al momento del collocamento in quiescenza; sono fatti salvi i diversi requisiti previsti agli articoli 9, 10, 11 e 12.

Art. 4**Entrate**

1. Il FITQ è alimentato dalle seguenti entrate:

- a) contributo a carico dell'Amministrazione regionale, finalizzato ad alimentare la posizione individuale ai sensi dell'articolo 6 per

l'erogazione del trattamento di fine rapporto maturato dal 1° gennaio 2012; il contributo è calcolato con l'applicazione dell'aliquota di cui all'articolo 12, comma 10, del decreto legge 31 agosto 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), secondo le modalità previste dal medesimo comma 10;

- b) contributo aggiuntivo a carico dell'Amministrazione regionale finalizzato ad alimentare la posizione individuale ai sensi dell'articolo 6, per l'erogazione della rendita vitalizia di cui all'articolo 7; il contributo è determinato in misura minima pari allo 0,59 per cento della retribuzione come definita dal comma 2 dell'articolo 2120 del Codice civile;
- c) contributo a carico dell'iscritto, finalizzato ad alimentare la posizione individuale ai sensi dell'articolo 6, per l'erogazione della rendita vitalizia di cui all'articolo 7; il contributo è determinato in misura minima pari al 5 per cento della retribuzione come definita dal comma 2 dell'articolo 2120 del Codice civile;
- d) somme trattenute sulle retribuzioni dei dipendenti in conseguenza di provvedimenti disciplinari;
- e) redditi derivanti dall'impiego dei capitali disponibili;
- f) rimborsi di contributi e altre somme da parte degli istituti di previdenza;
- g) ogni altra entrata eventuale;
- h) le risorse in essere alla data del 31 dicembre 2011.

2. Fino al raggiungimento dell'equilibrio finanziario determinato dall'entrata a regime del sistema contributivo di cui all'articolo 3, comma 1, e al fine di salvaguardare le posizioni maturate ai sensi della legge regionale n. 15 del 1965, nonché di far fronte a iscrizioni o riconoscimenti di anzianità pregresse non interamente coperti da contribuzione, disposti entro la data del 1° settembre 2011 a favore di specifiche categorie di personale da disposizioni di legge regionale, la Regione corrisponde al FITQ un contributo annuale.

3. Alla scadenza dei contratti vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, le percentuali di cui al comma 1, lettere b) e c), possono essere incrementate in sede di contrattazione collettiva regionale nei limiti delle risorse stanziata per la contrattazione collettiva del comparto.

Art. 5**Tipologia delle prestazioni**

1. Il FITQ corrisponde le seguenti prestazioni:

- a) rendita vitalizia ai sensi dell'articolo 7;
- b) integrazione alla pensione indiretta o di reversibilità, ai sensi dell'articolo 8;
- c) una tantum ai sensi dell'articolo 9;
- d) trattamento dovuto per la cessazione del rapporto ai sensi dell'articolo 10;
- e) anticipazioni ai sensi dell'articolo 11;
- f) concessione facoltativa di piccoli prestiti ai dipendenti, ai sensi dell'articolo 12.

Art. 6**Posizione contributiva individuale**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita una posizione contributiva individuale, per ciascun iscritto al FITQ, il cui ammontare è così determinato:

- a) contributo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), versato a decorrere dal 1° gennaio 2012;
- b) somma dei contributi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), versati a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Art. 7 Rendita vitalizia

1. All'atto del collocamento in quiescenza, maturati i requisiti di cui all'articolo 3 comma 2, il montante di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), risultante nella posizione contributiva individuale, è rivalutato secondo gli indici di rivalutazione annua stabiliti dall'articolo 2120, comma 4, del Codice civile e trasformato in una rendita vitalizia, mediante l'applicazione dei coefficienti di trasformazione della tabella A di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare).

2. Unitamente alla prestazione di cui al comma 1, e con riferimento alle anzianità di iscrizione maturate al 31 dicembre 2011, ai dipendenti iscritti al FITQ al 31 dicembre 2011, al momento del collocamento in quiescenza, è corrisposta una rendita determinata secondo i criteri stabiliti dall'articolo 4 della legge regionale n. 15 del 1965 e dall'articolo 9 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24 (Norme in materia di personale), integrando l'importo della pensione di base teoricamente riconoscibile al 31 dicembre 2011, fino a raggiungere il 50 per cento della retribuzione annua come definita dal comma 2 dell'articolo 2120 del Codice civile in godimento alla stessa data, qualora il dipendente conti almeno quindici anni di effettiva iscrizione al FITQ; la predetta quota è aumentata del 2,50 per cento per ogni ulteriore anno di iscrizione al FITQ, successivo al quindicesimo, e fino a una anzianità massima di trentacinque anni.

3. Per la determinazione della rendita di cui al comma 2 spettante ai dipendenti con meno di quindici anni di iscrizione al FITQ al 31 dicembre 2011, la percentuale del 50 per cento, calcolata secondo i criteri e i parametri di cui al medesimo comma 2, è proporzionalmente ridotta in rapporto al numero di anni ottenuto sottraendo da quindici gli anni di effettiva iscrizione al FITQ alla medesima data.

4. La rendita determinata ai sensi dei commi 2 e 3 è rivalutata secondo l'aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT, dal 1° gennaio 2012 fino al mese antecedente al collocamento in quiescenza.

5. A domanda del dipendente il montante calcolato ai sensi del comma 1 è liquidato in forma di capitale secondo le modalità stabilite dal regolamento di gestione.

Art. 8 Integrazione della pensione indiretta o di reversibilità

1. Ai superstiti dell'iscritto deceduto in attività di servizio o già in quiescenza spetta un'integrazione della pensione indiretta o di reversibilità, sempre che ricorrano e finché sussistano i requisiti per l'erogazione del trattamento di base.

2. L'importo dell'integrazione ai superstiti è calcolato applicando alla rendita vitalizia che sarebbe spettata all'iscritto, ovvero in corso di erogazione, le aliquote applicate per le pensioni erogate ai superstiti dall'INPS gestione ex INPDAP e tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, in materia di cumulo con i redditi dei beneficiari.

Art. 9 Riconoscimento una tantum

1. All'iscritto che lascia il servizio per infermità o collocamento a riposo per limiti di età, senza aver maturato quindici anni di iscrizione al FITQ, è corrisposta, con le modalità stabilite dal regolamento di gestione, una somma una tantum determinata dai contributi versati dal 1° gennaio 2012, dedotto il trattamento di cui all'articolo 10.

2. Unitamente alla prestazione di cui al comma 1, e con riferimento alle anzianità di iscrizione maturate al 31 dicembre 2011, agli iscritti al FITQ al 31 dicembre 2011 è corrisposta una somma determinata nel modo seguente:

a) per una anzianità di iscrizione al FITQ da uno a dieci anni, maturata entro il 31 dicembre 2011: il 25 per cento della

retribuzione annua lorda, definita ai sensi del comma 2 dell'articolo 2120 del Codice civile, ingordimento al 31 dicembre 2011;

b) per una anzianità di iscrizione al FITQ superiore ai dieci anni, maturata entro il 31 dicembre 2011: il 30 per cento della retribuzione annua lorda, definita ai sensi del comma 2 dell'articolo 2120 del Codice civile, ingordimento al 31 dicembre 2011.

3. La somma delle quote determinate ai sensi dei commi 1 e 2 è rivalutata fino al 31 dicembre dell'anno precedente la cessazione, secondo l'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT.

4. In caso di decesso, la somma una tantum, ripartita secondo le previsioni dell'articolo 2122 del Codice civile, spetta nella stessa misura di cui ai commi 1, 2 e 3 ai superstiti dell'iscritto deceduto che non ha maturato i quindici anni di iscrizione al FITQ.

Art. 10 Cessazione del rapporto di lavoro

1. Alla cessazione del rapporto di lavoro è dovuto all'iscritto un trattamento di fine rapporto pari all'accantonamento tempo per tempo effettuato dall'Amministrazione regionale dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), secondo il sistema di calcolo stabilito per il TFR dall'articolo 2120 del Codice civile al netto di eventuali anticipazioni.

2. Unitamente alla prestazione di cui al comma 1, per il periodo antecedente al 1° gennaio 2012, è corrisposta una somma pari a un dodicesimo della media delle retribuzioni annue, definite ai sensi del comma 2 dell'articolo 2120 del Codice civile percepite nell'ultimo decennio precedente al 1° gennaio 2012, per ogni anno di iscrizione al FITQ maturato alla medesima data, al netto di eventuali anticipazioni erogate prima del 31 dicembre 2011; al personale con meno di dieci anni di iscrizione al FITQ al 31 dicembre 2011 la predetta somma è calcolata in misura pari a un dodicesimo della media delle retribuzioni annue percepite nelle annualità precedenti al 1° gennaio 2012, per ogni anno di iscrizione al FITQ alla medesima data.

3. La somma di cui al comma 2 è rivalutata secondo l'aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT dal 1° gennaio 2012 fino al mese antecedente alla cessazione.

4. Dal trattamento così determinato è portata in detrazione l'indennità eventualmente corrisposta per lo stesso periodo di iscrizione al FITQ allo stesso titolo dall'INPS ex gestione INPDAP, anche nei casi in cui operi la legge 2 aprile 1958, n. 322 (Ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza).

5. Il trattamento determinato ai sensi del presente articolo, ripartito secondo le previsioni dell'articolo 2122 del Codice civile, spetta nella stessa misura ai superstiti dell'iscritto deceduto.

Art. 11 Anticipazioni

1. L'iscritto può ottenere una o più anticipazioni a valere sul trattamento dovuto per la cessazione del rapporto ai sensi dell'articolo 10.

2. In ogni caso la misura complessiva delle anticipazioni non può superare l'80 per cento dell'importo determinato ai sensi dell'articolo 10 cui il dipendente avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta e tenuto conto delle anticipazioni già erogate.

3. Le anticipazioni sono erogate nei seguenti casi:

a) per acquisto o costruzione della prima casa di abitazione dell'iscritto e dei figli, comprese le somme necessarie per estinguere o rinegoziare i relativi mutui, e per interventi di manutenzione o di ristrutturazione della stessa, dopo quindici anni dall'iscrizione al fondo;

b) per spese sanitarie riguardanti l'iscritto, i propri figli e il coniuge, in qualsiasi momento e nella misura massima del 100 per cento della spesa sanitaria, in deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2;

c) per spese relative all'istruzione universitaria o post universitaria dei figli dell'iscritto, svolta in Italia o all'estero, in deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2.

4. Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti e secondo i criteri fissati per l'anno di erogazione dal Comitato amministrativo di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 15 del 1965; hanno comunque priorità le richieste presentate per ottenere la prima anticipazione, salvo che si tratti di richieste per spese sanitarie.

5. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Comitato amministrativo di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 15 del 1965, nel rispetto degli equilibri di gestione, determina e rende pubbliche le risorse disponibili del fondo e i criteri di assegnazione delle anticipazioni da erogare nell'anno successivo.

Art. 12 Piccoli prestiti

1. I piccoli prestiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f), sono concessi in deroga a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 3, non possono superare l'importo di euro 10.000 e sono recuperati in un numero di rate mensili non superiore a sessanta.

2. Sui piccoli prestiti è dovuto l'interesse annuo pari alla media trimestrale dei tassi euribor a tre mesi, maggiorato dello 0,50 per cento calcolato al 1° gennaio di ogni anno e le rate d'ammortamento sono determinate secondo il criterio a rate costanti.

3. In caso di cumulo con la prestazione di cui all'articolo 11, la somma complessiva erogata non può comunque superare l'80 per cento dell'importo determinato ai sensi dell'articolo 10 cui il dipendente avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta, tenuto conto delle anticipazioni già erogate nel periodo precedente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. In caso di cessazione dal servizio il recupero del residuo debito avviene, in unica soluzione, a carico dei trattamenti previsti dalla presente legge.

5. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Comitato amministrativo di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 15 del 1965, nel rispetto degli equilibri di gestione, determina e rende pubbliche le risorse disponibili del fondo e i criteri di assegnazione dei piccoli prestiti da erogare nell'anno successivo.

Capo IV Organi di amministrazione

Art. 13

Organi di amministrazione. Rinvio

1. Gli organi di amministrazione e la gestione del fondo sono disciplinati dagli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della legge regionale n. 15 del 1965, in quanto compatibili con la presente legge.

Capo V

Disposizioni finali, transitorie e finanziarie

Art. 14

Omogeneità nel comparto

1. Le agenzie e aziende e gli enti e istituti del comparto regionale di contrattazione si adeguano, entro il termine perentorio di tre mesi, alle disposizioni della presente legge, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:

a) determinazione delle prestazioni erogate con il metodo contributivo in conformità a quanto previsto dalla presente legge;

b) determinazione della misura minima dei versamenti a carico del dipendente e dell'amministrazione di appartenenza come stabiliti dall'articolo 4, comma 1, lettere b) e c);

c) incrementi della misura minima dei versamenti a carico del dipendente e dell'amministrazione di appartenenza secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 3;

d) applicazione della disciplina di cui all'articolo 2 ai dipendenti assunti dal 1° gennaio 2012 e ai dipendenti non iscritti ai fondi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I soggetti di cui al comma 1 non possono in ogni caso istituire nuovi fondi di pensione complementare o per il trattamento di fine rapporto.

Art. 15

Assegni in godimento. Pensioni privilegiate

1. Ai fini dei trattamenti integrativi di pensione diretta, indiretta e di privilegio, nonché di reversibilità, sono fatti salvi gli assegni già in godimento al 31 dicembre 2011.

2. Relativamente all'assegno integrativo della pensione privilegiata, per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), nonché per i procedimenti per i quali alla predetta data non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda e per i procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data, continua ad applicarsi l'articolo 6 della legge regionale n. 15 del 1965.

Art. 16

Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 4, comma 2, sono valutati in euro 10.250.000 annui e fanno carico all'UPB S01.02.002 del bilancio della Regione per gli anni 2011-2013 e a quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi; agli stessi oneri si fa fronte mediante utilizzo delle risorse già destinate agli interventi di cui alla legge regionale n. 15 del 1965, e successive modifiche ed integrazioni, e iscritte in conto della medesima UPB S01.02.002 del bilancio della Regione per gli anni 2011-2013.

2. Agli oneri di cui all'articolo 4, comma 2, si provvede con legge finanziaria a termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23).

Art. 17

Abrogazioni

1. Sono abrogati in particolare gli articoli 2, 3, 4 - fatta salva l'applicazione ai sensi dell'articolo 7 della presente legge - 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 23, 24, 25, 26, 26 bis, 27, 27 bis, 28, 29, 30 della legge regionale n. 15 del 1965 e tutte le modifiche ed integrazioni ad essi relative nonché tutte le disposizioni che regolano la materia comunque incompatibili con la presente legge; l'articolo 9 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24 (Norme in materia di personale, modificative ed integrative della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, e della legge regionale 14 novembre 1988, n. 42) - fatta salva l'applicazione ai sensi dell'articolo 7 della presente legge; l'articolo 12 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale).

Art. 18

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Ricorso n. 51 del 05/03/2012

Oggetto: Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale

Autore: Corte Costituzionale

Pubblicato in: Bollettino n.14 - Parte I e II del 05/04/2012

Data di Pubblicazione: 05/04/2012

Ricorso n. 51 depositato il 5 marzo 2012 del PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato;

contro

la Regione Sardegna, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta regionale;

per la declaratoria

della illegittimità costituzionale in parte qua della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 27, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regione Sardegna n. 38 del 29 dicembre 2011 e recante il titolo «Riforma della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza di personale dipendente dall'Amministrazione regionale)».

La presentazione del presente ricorso è stata decisa dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 24 febbraio 2012, come da estratto del verbale, che si deposita.

La legge in esame presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale.

1. Gli articoli 4, comma 2, e 7, comma 5, introducono disposizioni in materia di fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e assistenza del personale dipendente dall'amministrazione regionale in contrasto con la vigente normativa statale e, pertanto, violano l'articolo 81, comma 4, e gli articoli 117, comma 2, lett e), 117, comma 3, della Costituzione.

Si premette che con la legge in esame la Regione Sardegna intende apportare delle modifiche alla legge regionale n.15/1965 recante "Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale".

La legge regionale in esame prevede la modifica delle regole del Fondo pensionistico integrativo per i dipendenti regionali (FITQ), istituito dalla legge regionale n.15 del 1965. Tale fondo è preesistente alla definizione della disciplina organica della previdenza complementare, di cui al d.lgs n.124 del 1993, come modificato dal dlgs n.252 del 2005 e, quindi, è sottoposto a regole sostanzialmente differenti rispetto a quelle previste per la previdenza complementare.

Detta legge regionale, nel ridefinire il Fondo, opera, all'articolo 2, una sostanziale distinzione tra il personale già iscritto al FITQ e quello non iscritto al fondo, nonché assunto a decorrere dal 1 gennaio 2012. Infatti, si prevede che per i neoassunti e i non iscritti si applichi la disciplina generale del d.lgs. n.124 del 1993.

Tuttavia, la legge regionale è censurabile in quanto eccede dalla competenza legislativa concorrente in materia di "previdenza complementare ed integrativa", prevista per le regioni ordinarie dall'art.117, comma 3, Cost., ed estesa ex art.10 della l.cost n.3 del 2011, quale forma di autonomia più ampia alla regione Sardegna alla quale è riconosciuta al riguardo, dall'articolo 5 lettera b) dello statuto speciale di autonomia di cui alla legge costituzionale n. 3/1948, competenza integrativo-attuativa.

La legge regionale, inoltre, viola la competenza esclusiva statale in materia di "previdenza sociale" di cui all'articolo 117, comma 2, lettera o) della carta Costituzionale.

In particolare tale legge presenta profili di illegittimità costituzionale in ordine alle seguenti disposizioni:

1) L'articolo 4, comma 2, prevede l'erogazione di un contributo specifico da parte della regione per il raggiungimento dell'equilibrio finanziario determinato dall'entrata a regime del sistema contributivo di cui all'articolo 3, comma 1. Per la copertura dei predetti oneri, si fa rinvio a successivi provvedimenti da assumere con legge finanziaria (art 16, comma 2). La predetta modalità di copertura, riferita ad una spesa collegata a diritti soggettivi in capo a soggetti beneficiari di prestazioni pensionistiche integrative, non tiene conto dei principi della vigente normativa contabile (articolo 17 della legge n. 196 del 2009) che, in attuazione dell'art. 81 della Costituzione, prevede che ogni legge che comporti nuovi o maggiori oneri (e ciò assume ovviamente una maggiore rilevanza per provvedimenti come quello in esame, che determinano diritti soggettivi in capo ai beneficiari), deve indicare espressamente le previsioni di spesa per ciascun anno, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione delle eventuali eccedenze di spesa rispetto alle previsioni. Inoltre, i principi della citata normativa contabile impongono la necessità di individuare, sulla base di una dettagliata relazione tecnica, la puntuale copertura degli oneri di regime, non potendosi in alcun caso prevedere il rinvio a successive disposizioni ai fini della copertura finanziaria.

Pertanto, la disposizione si pone in contrasto con l'articolo 81, comma 4, della Costituzione;

2) L'articolo 7, comma 5, che prevede la possibilità di liquidazione in capitale delle prestazioni, con conseguente applicazione di un più favorevole regime di imposizione fiscale è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, in termini di minori entrate fiscali, in violazione della materia del sistema tributario e contabile dello Stato di cui all'articolo 117, comma 2, lettera e) Cost., nonché del principio di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di cui all'articolo 117, comma 3 Cost.. Inoltre, il rinvio al regolamento di gestione, in assenza di qualsiasi criterio direttivo stabilito dalla legge regionale, non è sufficiente a chiarire che la predetta liquidazione in capitale non possa essere effettuata per intero. Pertanto, la disposizione si pone in contrasto con l'articolo 11, comma 3, del d.lgs. N. 252/2005, il quale prevede che le prestazioni pensionistiche integrative possono essere erogate in capitale fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato;

3) Infine, va rilevato che il complesso delle disposizioni recate dalla legge regionale, pur modificando in termini restrittivi la previgente normativa della legge regionale n. 15 del 1965, non tiene alcun conto delle inderogabili e urgenti esigenze di contenimento della spesa pensionistica, conseguenti agli impegni internazionali del nostro Paese, assunti in sede di Unione Europea, nonché delle richieste esplicitamente formulate all'Italia dagli organismi economici a livello internazionale.

P. Q. M.

Si chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale degli articoli 4, comma 2, e 7, comma 5, della legge regionale della Sardegna 22 dicembre 2011, n. 27, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regione Sardegna n. 38 del 29 dicembre 2011 e recante il titolo «Riforma della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza di personale dipendente dall'Amministrazione regionale)»; con ogni conseguenziale statuizione.

Roma, addì 24 febbraio 2012

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1965, n. 15.

Istituzione di un Fondo per l'Integrazione del Trattamento di Quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dell'Amministrazione regionale *(Testo vigente successivamente all'approvazione della legge regionale di riforma del FITQ 22 dicembre 2011, n.27)*

Art.1

E' istituito un Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza a favore degli impiegati salariati di ruolo dell'Amministrazione regionale.

Detto fondo sostituisce la Cassa mutua di cui all'art.18 della legge regionale 3 luglio 1963, n.10.

Art.4

(compatibilmente con l'art.7 della LR.n.27-2011)

L'assegno integrativo della pensione diretta, di cui al punto 1) del secondo comma dell'art.3, si determina integrando la pensione diretta, compresa la rendita vitalizia e la indennità integrativa speciale, effettivamente liquidata dalle Casse amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del Tesoro, fino a raggiungere il 50 per cento dell'ultima retribuzione annua lorda qualora il dipendente conti 15 anni di servizio effettivamente prestato alle dipendenze dell'Amministrazione regionale, con l'aumento del 2,50 per cento di detta ultima retribuzione per ogni ulteriore anno di servizio effettivo regionale con un massimo di 35 anni.

Art.14

(come modificato dall'art.147 della LR.n.11/88, dall'art.2 della LR.n.27/95 e dall'art. 18 della LR.n.31/98)

4. Il Fondo di cui all'art.1 è amministrato da un Comitato amministrativo composto:

- g) dal direttore della direzione generale competente in materia di personale, che lo presiede;
- h) dal direttore della direzione generale competente in materia di riforma della Regione;
- i) dal direttore del Servizio del FITQ;
- j) dal direttore della Ragioneria generale;
- k) da due rappresentanti del personale in servizio;
- l) da un rappresentante del personale in quiescenza.

5. I componenti di cui al precedente comma, nei casi di assenza, impedimento o vacanza, sono sostituiti da coloro che ne fanno le veci e, nel caso dei rappresentanti del personale di cui alle lettere e) ed f), dai supplenti appositamente designati.

6. I componenti di cui alle lettere e) ed f) ed i relativi supplenti, sono nominati dall'Assessore del Personale su designazione delle Organizzazioni di Categoria maggiormente rappresentative.

Art.15

Il Comitato amministrativo è nominato con decreto del Presidente della Giunta e dura in carica quattro anni.

Art.16

(come modificato dall'art.147 della L.R.n.11/1988)

Il Comitato amministrativo si riunisce ogni tre mesi in via ordinaria, in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente, o tre suoi membri, lo ritengano necessario.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno cinque membri.

Le decisioni vengono prese a maggioranza di voti prevalendo, in caso di parità, il voto del Presidente.

Funge da segretario del Comitato amministrativo un Funzionario dell'Assessorato regionale competente in materia di personale con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Art.17

Tutti i provvedimenti di ordinaria e straordinaria amministrazione sono deliberati dal Comitato amministrativo.

Le decisioni relative alle prestazioni del Fondo sono impugnabili, entro trenta giorni dalla comunicazione al Comitato amministrativo che decide in via definitiva entro 60 giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

Ove il Comitato amministrativo non adotti alcuna decisione entro il sessantesimo giorno dal ricevimento del ricorso, questo si intende respinto.

Il ricorrente ha diritto di essere sentito personalmente prima che il Comitato decida definitivamente.

Art.18

(come modificato dall'art.147 della L.R.n.11/1988 e dell'art.2 della LR.n.27/1995)

Al Fondo affluiscono tutte le entrate di cui all'art.2 della presente legge.

I pagamenti a carico del Fondo sono disposti mediante l'emissione di mandati di pagamento a favore di terzi firmati dal Presidente del Comitato amministrativo, o dal funzionario da lui delegato, e controfirmati dal Segretario dello stesso Comitato.

I pagamenti a carico del Fondo sono disposti mediante l'emissione di mandati di pagamento firmati dal Presidente del Comitato amministrativo e controfirmati dal Coordinatore del Servizio del FITQ.

Art.19

L'anno finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo del Fondo dovrà essere approvato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a cui si riferisce. Il rendiconto annuale della gestione del Fondo, unitamente al conto patrimoniale è approvato dal Comitato amministrativo entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Il rendiconto ed il conto patrimoniale saranno pubblicati nel "Notiziario ufficiale del personale regionale".

Art.20

Le funzioni di revisione sulla gestione del Fondo sono esercitate da un Collegio di revisori costituito da un Magistrato della Delegazione della Corte dei Conti per la Sardegna, che lo presiede, e da due funzionari dell'Amministrazione regionale con qualifica non inferiore a Direttore di divisione.

Per ognuno dei suddetti componenti effettivi sarà nominato un membro supplente.

Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Giunta e dura in carica quattro anni.

Art.21

(come modificato dall'art.3 della LR.n.16/2000)

Ai componenti del Comitato amministrativo ed a quelli del Collegio dei revisori spettano, a carico del fondo, i compensi e le indennità di cui alla legge regionale 22 giugno 1987, n.27 (Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni ed altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale).

Art.22

Ai servizi del Fondo si provvede con personale di ruolo dell'Amministrazione regionale.

Il numero delle unità da destinare a detti servizi è stabilito con decreto del Presidente della Giunta.